

**SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2023/988 (GPSR)
IN MATERIA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI**

COME DARLE?

Articolo 21 - Informazioni in formato elettronico

Fatti salvi l'articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 3, e le pertinenti disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione, gli operatori economici possono inoltre rendere disponibili in formato digitale le informazioni indicate in tali disposizioni mediante soluzioni tecniche ed elettroniche chiaramente visibili sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.

TESTO

L'operatore commerciale (riferimenti completi a norme dell'art. 11 del GPSR) nel mettere a disposizione sul mercato (*ossia nel fornire un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito*) o nell'immettere sul mercato (*ossia la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione*) il presente prodotto, come identificato nella scheda tecnica allegata, si adegua agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei prodotti dal Regolamento Europeo n. 2023/988, laddove applicabile, secondo le gli impegni previsti dalla presente scheda informativa.

1.- Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto (art. 6 GPSR)

1. Ai fini della valutazione di sicurezza del prodotto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dello stesso, sono oggetto di esame i seguenti aspetti:

- a) le caratteristiche del prodotto;
- b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, compresa l'interconnessione di tali prodotti laddove ravvisabile;
- c) l'effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto;

- d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l'etichettatura relativa all'età di idoneità per i bambini laddove necessario;
- e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili;
- f) l'aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
 - i) se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;
 - ii) se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;
- g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
- h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

COSA SI DEVE FARE PER VALUTARE SE UN PRODOTTO E' SICURO OPPURE NO? LA RISPOSTA E' NEGLI ART. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO

Articolo 7

Presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza

1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5 del presente regolamento nei casi seguenti:

- a) è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
- b) in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 3.

3. Tuttavia, la presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le opportune misure ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso.

Articolo 8

Ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto

1. Ai fini dell'articolo 6 e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all'articolo 7, nel valutare se un prodotto è sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti, se disponibili:

- a) le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- b) le norme internazionali;
- c) gli accordi internazionali;
- d) i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere il diritto dell'Unione;
- e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
- f) le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;
- g) lo stato dell'arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
- h) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
- i) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;
- j) i requisiti di sicurezza adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

2.- Obblighi dell'importatore (se la società importa alcuni prodotti) (art. 11 GPSR)

L'importatore si è assicurato in merito alla sicurezza del prodotto secondo le disposizioni del GPSR e che il fabbricante (inserire i dati di contatto del fabbricante) abbia effettuato l'analisi dei rischi e redatto la documentazione tecnica che viene tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.

Di seguito vengono indicate le informazioni obbligatorie del prodotto come individuate nella scheda tecnica rilasciata dal fabbricante di seguito trascritta o allegata

-Occorre la TRASCRIZIONE SCHEDA TECNICA su foglio informativo recante i propri dati di contatto.

In caso di pericolosità del prodotto (evento che ne manifesta la pericolosità) l'importatore garantisce che i consumatori siano immediatamente informati; informa le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato tramite il Safety Business Gateway.

Informa, inoltre, gli altri operatori economici nella catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti che gestisce.

Verifica che i canali di comunicazione messi a disposizione dal fabbricante siano pubblicamente a disposizione dei consumatori. Se tali canali non sono disponibili, l'importatore provvede a crearne.

Indaga sui reclami presentati e archivia tali reclami nel registro dei reclami del fabbricante o nel proprio registro interno.

2.- Obblighi del fabbricante (se la cliente fabbrica o non vuole svelare l'identità del fabbricante perché in questo caso di assume tutte le sue responsabilità obblighi e doveri) (art. 9 GPSR)

Il fabbricante immette sul mercato prodotti sicuri.

Effettua analisi dei rischi e redige documentazione tecnica che tiene aggiornata e a disposizione delle autorità di vigilanza 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.

E' necessario redigere la SCHEDA TECNICA ed allegarla ai singoli prodotti.

Garantisce procedure per assicurare la conformità nel tempo dei prodotti fabbricati in serie.

Indica sul prodotto o a corredo i dati di tracciabilità e i contatti e se del caso istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

Per prodotti pericolosi immessi sul mercato adotta misure correttive (conformazione/ritiro/richiamo) / informa i consumatori e le autorità di vigilanza attraverso il Safety Business Gateway. Tali da informazioni sono rese disponibili dalla Commissione ai consumatori sul portale Safety Gate.

Informa gli altri operatori economici nella catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti.

Mette a disposizione dei consumatori canali di comunicazione (numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web), che consentano ai consumatori di segnalare incidenti e problemi di sicurezza

Tiene un registro dei reclami aggiornato. Nel registro verranno conservati solo i dati personali necessari e solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.

2.- Obblighi del distributore (Articolo 12 GPSR)

Il distributore si accerta che il fabbricante (e importatore) abbiano etichettato il prodotto con le informazioni obbligatorie.

E' necessario redigere la SCHEDA TECNICA ed allegarla ai singoli prodotti.

Non mette a disposizione sul mercato il prodotto se non conforme.

Per prodotti pericolosi o non conformi formalmente che ha messo a disposizione sul mercato ne informa il fabbricante o l'importatore e si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie, e provvede affinché le autorità di vigilanza del mercato ne siano immediatamente informate tramite il Safety Business Gateway.

3.- Obblighi degli operatori economici per le vendite a distanza (art. 19 GPSR)

Qualora il prodotto sia messo a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

- a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

L'avvertenza data nella scheda al compratore potrebbe essere questa:

Ai fini dell'assolvimento dell'art. 19 del GPSR si rendono le seguenti informazioni di cui tenere conto qualora l'acquisto sia avvenuto a distanza:

- *Di seguito si indicano i dati del fabbricante:*
.....;
- *Di seguito si danno le informazioni identificative del prodotto (trascrizione scheda tecnica o allegarla assolvendo così sia alla lettera c) che alla lettera d))*
.....;

4.- Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti (art. 20 GPSR)

Il **fabbricante** garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway, un incidente causato da un suo prodotto sia notificato senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente. La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note, gli effetti che esso ha causato (morte/ gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei, per la salute e la sicurezza).

OPPURE

Per **gli importatori e i distributori** che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano senza

indebito ritardo il fabbricante al riguardo. Il fabbricante effettua la notifica o incarica l'importatore o uno dei distributori di effettuare la notifica.

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, la persona responsabile ai sensi dell'articolo 16 (FABBRICANTE/IMPORTATORE/RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO E FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA) che è a conoscenza di un incidente provvede affinché la notifica sia effettuata.

Torino, 30/10/2024